



**Sentenza n.107/2015/A**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

<b>Dott. Martino COLELLA</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott. Nicola LEONE</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Dott. Mauro OREFICE</b>	<b>Consigliere relatore</b>
<b>Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA</b>	<b>Consigliere</b>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio di appello iscritto al n. 46112 del registro di Segreteria, proposto da Matteo RENZI, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Bianchi, avverso la sentenza non definitiva della Sezione giurisdizionale Toscana n. 282/2011, depositata in Segreteria il 4 agosto 2011 e la sentenza della medesima Sezione n. 227/2012, depositata in Segreteria in data 9 maggio 2012.

Uditi, nel corso dell'udienza pubblica dell'11 dicembre 2014, il relatore Cons. Mauro Orefice; l'avv. Alberto Bianchi per il sig. Matteo Renzi; l'avv. Fausto Falorni per i componenti

Stefania Saccardi, Stefano Giorgetti, Massimo Masi, Elisa Simoni, Elisabetta Cianfanelli, Pietro Roselli e Maria Cristina Giglioli; ed il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Amedeo Federici.

Visti tutti gli atti introduttivi ed i documenti di causa.

### **FATTO**

La vicenda processuale trae origine dall'atto di citazione della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana del 15 gennaio 2010 con il quale diversi soggetti sono stati convenuti in giudizio per un presunto danno subito dall'amministrazione provinciale di Firenze, quantificato in euro 2.155.038,88, in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimamente incardinati con estranei all'amministrazione medesima.

Un esposto anonimo del 30 settembre 2005 segnalava, infatti, che il signor Marco Carrai era stato inquadrato nello staff del presidente della provincia senza aver partecipato ad un concorso e senza un adeguato titolo di studio. Inoltre venivano indicate "altre decine di persone parte degli staff del presidente, del vice presidente e di ciascun assessore".

A seguito dell'istruttoria condotta dalla Procura regionale emergeva che i componenti dello staff presidenziale erano individuati nelle persone di Eleonora Chierichetti, Francesca Carifoni e Maria Elena Poli, nominate contestualmente al Carrai. I componenti la segreteria particolare (per periodi diversi e senza superare la dotazione organica) erano identificati nelle persone dei signori Giovanni Palumbo, Letizia Tinti, Cristina Mordini, Elisa Rogai e Benedetta Perissi. Analizzati i rapporti di lavoro a tempo determinato attivati nel quinquennio per le strutture fiduciarie degli organi istituzionali, la Procura regionale adottava il predetto atto di citazione, esteso anche ad altri soggetti oltre quelli già indicati, che determinava in primo luogo una pronuncia non definitiva numero 282/2011 con la quale la Sezione giurisdizionale Toscana accoglieva parzialmente l'istanza di nullità proposta da taluni convenuti ex articolo 17, comma 30 ter, del decreto-legge numero 78/2009 dichiarando la

nullità integrale dei relativi atti istruttori e processuali, ivi compreso l'atto di citazione. Assolveva con la medesima decisione dalla pretesa risarcitoria i convenuti Alessia Ballini, Rocco Conte, Enrico Graffia, Liborio Iudiciello e Stefania Saccardi; condannava invece, per importi diversi, i convenuti Andrea Barducci, Lucia Bartoli, Roberto Bartolini, Maria Cassi, Elisabetta Cianfanelli, Giovanna Folonari Cornaro, Paola Gigli, Maria Cristina Giglioli, Stefano Giorgetti, Tiziano Lepri, Alessandro Lo Presti, Alessandro Martini, Massimo Masi, Marzia Monciatti, Valerio Nardini, Luigi Nigi, Matteo Renzi, Mauro Romanelli, Pietro Roselli, Felice Strocchia e Antonio Villacara. Disponeva con separata ordinanza un supplemento istruttorio in ordine in particolare alla posizione del Carrai ed alle relative funzioni ricoperte in alcuni comuni della Toscana.

Faceva seguito sentenza definitiva numero 227/2012 dell'11 gennaio 2012 con la quale il primo giudice ha mandato assolti i predetti convenuti, tra i quali il presidente Renzi, dalla richiesta accusatoria concernente l'ipotizzata inidoneità del Carrai allo svolgimento delle funzioni di responsabile della segreteria del presidente della provincia di Firenze, per il periodo 2 luglio 2004/8 marzo 2005. Venivano contestualmente confermate le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva citata.

Avverso le citate decisioni ha fatto appello il signor Matteo Renzi, condannato in primo grado per aver concorso con colpa grave alla formazione di talune delibere giuntali attributive di trattamento economico superiore al dovuto (personale privo di laurea e asseritamente sfornito di un valido percorso sostitutivo che sarebbe stato retribuito con il trattamento normalmente previsto per il personale laureato), per un danno computato complessivamente in euro 14.535,12.

Il gravame, depositato in data 17 luglio 2013, si fonda essenzialmente sui seguenti motivi. In primo luogo difetto di giurisdizione della Corte dei conti, già dedotto in prime cure. L'appellante assume che alla Corte dei conti è precluso pronunciarsi sulla legittimità degli atti dai quali si fa discendere, come desumibile dall'impianto accusatorio, che il danno da

essi prodotto è in re ipsa, difettando del tutto la prova del dolo o della colpa grave. In secondo luogo viene sostenuta la nullità della citazione che avrebbe debordato dalle iniziali indagini estendendosi ad una quantità di fatti, con indagini supplementari, che nulla avevano a che vedere con l'esposto originario. In tal senso sarebbero state violate le norme del decreto-legge 78/2009, articolo 17 comma 30 ter, essendo la specifica e concreta notizia di danno quella armonicamente riferita alla posizione del signor Carrai. Nel merito, l'appellante contesta la mancata analisi delle effettive mansioni cui il personale assunto era destinato nonché la quantificazione del danno che sarebbe stata operata senza spiegare i ragionamenti e le fonti normative che hanno dato luogo alle conclusioni. Inoltre mancherebbe il requisito della colpa grave, attribuendosi al presidente della provincia una responsabilità che non gli compete, avendo egli un ruolo politico e non essendo un funzionario con competenza specialistica. L'appellante ricorda ancora che l'inquadramento e l'attribuzione del trattamento retributivo è avvenuto dopo l'acquisizione di ben quattro pareri di regolarità tecnica amministrativa e che comunque i contratti venivano stipulati dal dirigente dell'area gestione risorse umane, con totale estraneità del presidente della provincia. Si contesta ancora il criterio di ripartizione del danno, privo di alcuna motivazione. In via assolutamente subordinata, l'appellante chiede l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

Risultano depositate in data 19 novembre 2014 memorie di costituzione nell'interesse dei signori Stefania Saccardi, Stefano Giorgetti, Massimo Masi, Elisa Simoni, Elisabetta Cianfanelli, Pietro Roselli e Maria Cristina Giglioli con le quali si chiede di dare atto che per quanto riguarda le posizioni delle parti comparenti sono passate in giudicato sia la sentenza non definitiva numero 282/2011 sia la sentenza definitiva numero 227/2012. Pertanto si chiede altresì di confermare la pronuncia di proscioglimento nel merito delle medesime parti comparenti, con un rimborso delle spese di giudizio ed assoluzione da ogni condanna.

Risulta altresì depositata in data 4 dicembre 2014 una comparsa di costituzione adesiva ex

art. 66 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 nell'interesse dei sigg. Luigi Nigi, Alessandro Lo Presti e Tiziano Lepri con la quale i medesimi si costituiscono nel presente giudizio dichiarando di aderire all'atto di appello proposto dal sig. Matteo Renzi, in considerazione del medesimo interesse all'annullamento e/o riforma delle sentenze impugnate.

In data 25 novembre 2014 la Procura generale ha depositato le proprie conclusioni sull'appello del signor Matteo Renzi chiedendo conclusivamente il rigetto del medesimo e la conferma della condanna di cui alla sentenza di primo grado.

In occasione dell'odierna udienza, le parti presenti hanno ripercorso la vicenda concludendo come in atti. In particolare il rappresentante del Pubblico Ministero ha ritenuto che nei confronti delle parti da ultimo costituite le statuizioni contenute nella sentenza appellata sono coperte da giudicato.

### **DIRITTO**

La questione dedotta nel presente giudizio riguarda dunque esclusivamente la condanna di Matteo Renzi al pagamento di € 14.535,12 per avere lo stesso concorso con colpa grave alla formazione di talune delibere giuntali attributive di trattamento economico superiore al dovuto (personale privo di laurea e asseritamente sfornito di un valido percorso sostitutivo che sarebbe stato retribuito con il trattamento normalmente previsto per il personale laureato).

In via pregiudiziale, tuttavia, l'appellante sostiene la carenza di giurisdizione da parte della Corte dei conti cui sarebbe preclusa la pronuncia in ordine alla legittimità degli atti dai quali si fa discendere che il danno da essi prodotto è in re ipsa, difettando del tutto la prova del dolo o della colpa grave, ossia della illiceità del comportamento dei destinatari dell'iniziativa processuale.

L'eccezione non può essere accolta. In disparte, infatti, quanto affermato nella stessa sentenza e cioè che lo scrutinio di legittimità degli atti amministrativi è solo incidentale ai fini della dimostrazione della sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo, la

soluzione al problema è rinvenibile nelle stesse parole utilizzate dall'appellante. Egli, infatti, afferma che *“se dolo o colpa grave non c'è, la valutazione della legittimità dell'atto si rivela essere un fuor d'opera, sconfinando in un ambito che l'ordinamento riserva al giudice amministrativo o, in casi specifici, al giudice ordinario ai soli fini della disapplicazione”*.

Ma ciò indica proprio la sostanziale differenza tra l'ambito della giurisdizione di legittimità e quello della giurisdizione per danno. Tale ultima infatti si basa non certo sulla individuazione e sulla valutazione della legittimità dell'atto, quanto piuttosto sull'apprezzamento della condotta del soggetto legato a diverso titolo alla pubblica amministrazione. In altre parole, ciò che emerge nel giudizio di responsabilità per danno e che giustifica la giurisdizione della Corte dei conti è la verifica del rispetto degli obblighi che incombono al soggetto in quanto connesso in qualche modo alla pubblica amministrazione. È solo dalla violazione di quegli obblighi e quindi dalla sussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa che può essere fatta valere l'ipotesi dannosa e quindi giustificare la giurisdizione di questa Corte. Va da sé, quindi, che ogni riferimento agli atti od ai provvedimenti sottostanti è, come correttamente precisato dal giudice di primo grado, del tutto incidentale non essendo quella valutazione, quella di legittimità, l'oggetto della giurisdizione e dei giudizi innanzi a questa Corte.

Tenuto conto, quindi, della contestazione mossa all'odierno appellante consistente nell'aver partecipato all'adozione di atti per i quali, secondo la tesi accusatoria, il medesimo aveva il dovere di assicurarsi della relativa correttezza amministrativa, la giurisdizione di questa Corte non può che essere affermata e la relativa eccezione respinta.

In via preliminare, poi, l'appellante si sofferma in ordine all'eccezione di nullità della citazione relativamente alla portata della *“notitia damni”*. Sostiene l'appellante che la specifica e concreta notizia di danno è solo quella in base alla quale *“un sedicente dipendente di ruolo del Comune di Greve in Chianti, per ragioni di evidente inimicizia con quest'ultimo, evidenzia che il predetto signor Marco Carrai, avrebbe ricevuto l'incarico di capo dello staff del*

*presidente Renzi senza aver partecipato ad un concorso pubblico e senza essere in possesso di un diploma di laurea. Lo stesso sarebbe stato inquadrato nella categoria D con l'aggiunta di una posizione organizzativa e con alla retribuzione aggiuntiva di € 8.000,00".*

Nessun'altra notizia di danno viene esposta nella denuncia anonima nè altrove; ciò comporterebbe che l'indagine della Procura abbia debordato e si sia estesa ad una quantità di altri fatti, con indagini supplementari che nulla avevano a che vedere con l'esposto originario.

Anche tale eccezione va respinta.

L'insegnamento delle Sezioni Riunite in proposito (SS.RR. n. 12/2011) si sostanzia nell'affermazione dei seguenti principi: *"Il significato da attribuire all'espressione "specifica e concreta notizia di danno", recata dall'art. 17, comma 30-ter, in esame, è così precisato: il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denuncia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l'aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni.*

*L'espressione nel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita non già ad una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l'indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato.*

*Di conseguenza, sono idonei ad integrare gli estremi di una "specifica e concreta notizia di danno": a) l'esposto anonimo, se riveste i caratteri di specificità e concretezza innanzi precisati; b) i fatti conosciuti nel corso della fase dell'invito a dedurre, anche per soggetti*

*diversi dall'invitato, nei medesimi termini; c) i fatti conosciuti a seguito di delega alle indagini, attribuita dalla Procura regionale ad organismi quale la Guardia di Finanza; d) da ultimo, non possono considerarsi specifiche e concrete, secondo quanto innanzi precisato, le notizie relative alla mera condotta, in carenza di ipotesi di danno, quale presupposto oggettivo della responsabilità amministrativa; ciò, a differenza delle ipotesi di fattispecie direttamente sanzionate dalla legge”.*

Sostanzialmente quindi la giurisprudenza delle Sezioni Riunite ha inteso interpretare il disposto di legge nel senso di evitare un'indagine “libera” da parte della Procura, vincolando tale ultima alle indicazioni indicate nella notizia di danno, per le quali tuttavia la stessa Procura è tenuta (o facoltata) a svolgere quei necessari approfondimenti e quelle necessarie analisi che le risultanze istruttorie impongono e suggeriscono al fine di dare compiutezza alle indicazioni contenute nella notizia di danno fondata su una precisa ma ragionevolmente individuata “nei suoi tratti essenziali” fattispecie dannosa.

Inoltre, al riguardo, va ricordato che il caso del signor Carrai è stato oggetto di un supplemento istruttorio al quale ha fatto seguito sentenza assolutoria anche per il presidente Renzi; la stessa poi non si è pronunciata in ordine alla nullità della citazione ma si è diffusa nel merito, sull'unico punto controverso, respingendo la relativa richiesta accusatoria della ipotizzata inidoneità del signor Carrai allo svolgimento delle funzioni di responsabile della segreteria del presidente della Provincia.

Passando all'esame di merito, l'appellante rileva che la tesi accusatoria della Procura si è basata su tre essenziali elementi. In primo luogo la violazione dell'articolo cinque comma tre del regolamento provinciale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, per essere stato assunto dall'esterno non solo il responsabile ma anche gli addetti alla segreteria del presidente. In secondo luogo, la violazione dell'articolo cinque comma sei del medesimo regolamento, per essere stato assunto il personale di segreteria dall'esterno senza aver prioritariamente verificato l'esistenza o meno di disponibilità interne all'ente. Da ultimo, la

violazione degli articoli 90 e 110 del Testo Unico numero 267/2000, nonché dell'articolo cinque, commi 4 e 7 del regolamento provinciale per essere stato il personale di segreteria assunto, in molteplici casi, con il trattamento della categoria D pur essendo sprovvisto di laurea.

Le prime due ipotesi sono state giudicate infondate dalla sentenza impugnata, la terza parzialmente riconosciuta con riferimento a taluni dei soggetti coinvolti.

La sentenza non definitiva numero 282/2011 poneva a carico dell'appellante le seguenti voci di danno:

- a) euro 6.716,06 per l'individuazione nominativa dei soggetti da assumere con le note numero 59149 e 59152 del 15 luglio 2004 (Eleonora Chierichetti e Maria Elena Poli);
- b) euro 6.389,29 per l'individuazione del nuovo responsabile della segreteria con la nota del 13 gennaio 2005 (Giovanni Palumbo);
- c) euro 1.429,77 dell'indicazione di un nuovo componente della segreteria con nota del 29 novembre 2007 (Benedetto Perissi).

Aggiungeva la medesima sentenza, relativamente all'individuazione dei soggetti responsabili, che il Collegio attribuiva valore decisivo all'apporto causale delle valutazioni espresse dal presidente della Provincia avendo egli indicato nominativamente i soggetti che hanno poi composto nel tempo l'organico della propria segreteria. Dette indicazioni - prosegue la sentenza - si sono basate sul contenuto dei curricula esibiti dagli interessati che il Collegio non ha ritenuto idonei al conferimento degli incarichi di che trattasi.

Si rammenta, poi, che la successiva sentenza numero 227/2012 della Sezione giurisdizionale Toscana mandava assolto Matteo Renzi dall'ipotesi di danno connessa alla nomina di Marco Carrai a responsabile del proprio ufficio di segreteria.

Sostanzialmente, dunque, l'imputazione risiede nella circostanza che l'odierno appellante *“non avrebbe applicato e rispettato i criteri generali dell'azione amministrativa e di avere consentito, malgrado l'evidente irrazionalità, che venisse retribuito con il trattamento*

*normalmente previsto per il personale laureato, personale non solo privo di laurea ma anche sfornito di un valido percorso sostitutivo”.*

In proposito questo Collegio deve ricordare che i provvedimenti di che trattasi sono stati assunti anche sulla scorta di quattro pareri di regolarità tecnica e amministrativa rinvenibile nella nota del Segretario generale del 23 luglio 2004, nella proposta del responsabile dell'ufficio risorse umane del 26 luglio 2004, nel parere di regolarità tecnica e nel parere di regolarità contabile. Successivamente gli inquadramenti ed i relativi trattamenti retributivi di che trattasi venivano ritenuti legittimi dalla responsabile dell'ufficio selezione del personale con la determina del 29 luglio 2004 e i contratti relativi venivano stipulati dal dirigente dell'area gestione risorse umane.

Ora, se è pur vero che il presidente Renzi ha indicato nominativamente i componenti della propria segreteria, cosa del resto assai naturale tenuto conto del rapporto fiduciario intercorrente tra il personale di tale ufficio ed il presidente della provincia; se è pur vero che il presidente Renzi ha preso visione dei relativi curricula, rendendolo ciò consapevole del livello culturale degli interessati; se è pur vero che i provvedimenti erano a firma del presidente della provincia; ciò nonostante, non può non considerarsi il fatto che l'istruttoria amministrativa, i pareri (ben quattro) resi nell'ambito dei procedimenti interessati e i relativi contratti sono stati curati dall'entourage amministrativo e dalla struttura amministrativa provinciale che hanno sottoposto all'organo politico una documentazione corredata da sufficienti, apparenti garanzie tanto da indurre ad una valutazione generale di legittimità dei provvedimenti in fase di perfezionamento. In ciò, invero, pur non ricorrendo gli estremi della cosiddetta “esimente politica”, questo Collegio ritiene di poter rilevare l'assenza dell'elemento psicologico sufficiente a incardinare la responsabilità amministrativa, in un procedimento amministrativo assistito da garanzie i cui eventuali vizi appaiono di difficile percezione da parte di un “non addetto ai lavori”.

Sulla base di queste motivazioni, questo Collegio ritiene dunque di poter escludere la

sussistenza della responsabilità amministrativa in capo al sig. Matteo Renzi per insussistenza dell'elemento psicologico, ritenendo assorbita in tale valutazione ogni altra eccezione e contestazione contenuta nell'atto di appello. Pertanto, questo Collegio, in riforma delle pronunce impugnate, manda assolto Matteo Renzi dagli addebiti contestatigli. Conclusivamente, poi, e con riferimento alle memorie di costituzione depositate nell'interesse dei signori Stefania Saccardi, Stefano Giorgetti, Massimo Masi, Elisa Simoni, Elisabetta Cianfanelli, Pietro Roselli e Maria Cristina Giglioli con le quali si chiede di dare atto che per quanto riguarda le posizioni delle parti comparenti sono passate in giudicato sia la sentenza non definitiva numero 282/2011 sia la sentenza definitiva numero 227/2012, questo Collegio, conformemente alle richieste del Pubblico Ministero, conferma che le statuizioni contenute nelle richiamate decisioni della Sezione giurisdizionale Toscana e relative ai predetti comparenti vanno considerate coperte da cosa giudicata e quindi intangibili da successive pronunce.

Da ultimo e con riferimento alla comparsa di costituzione adesiva presentata dai sigg. Nigi, Lo Presti e Lepri va anzitutto premesso che il succitato art. 66, comma 2 del R.D. n. 1038/1933, ad avviso di questo Collegio, è una disposizione da ritenersi ancora vigente nel giudizio innanzi a questa Corte, come peraltro già affermato, nell'ambito dello stesso corpus di disposizioni procedurali (artt.61-71) dalle Sezioni Riunite, nella sent. n. 3/QM/1999, per quelle recate dagli artt. 65 e 66, comma 1, relativamente ai termini per proporre l'appello incidentale.

Ciò premesso, tuttavia, mentre l'intervento volontario del terzo, ex art. 69, comma 1, del medesimo r.d. n. 1038/1933, coincide con quello previsto dall'art. 105, comma 1, c.p.c., dunque è quello diretto a far valere un diritto, relativo all'oggetto o dipendente dal titolo, assolutamente incompatibile con quanto statuito nella sentenza pronunciata inter alios, nei confronti di tutte le parti (intervento principale o autonomo) ovvero nei confronti soltanto di alcune (intervento litisconsortile o adesivo autonomo), l'atto di adesione ex art. 66, comma

2, non può che qualificarsi quale intervento adesivo dipendente del terzo (ovvero ad adiuvandum) previsto dal comma 2 del medesimo art. 105 c.p.c. (ritenuto pacificamente inammissibile invece nel giudizio di appello innanzi al giudice civile - per tutte Cass. Sez. 1 n. 27327/2011).

Orbene, ad avviso di questo Collegio, essendo i comparenti stati parti processuali soccombenti – sia pure solo parzialmente - nel giudizio di primo grado, esse appaiono titolari di un interesse autonomo, alla pari dell'odierno appellante, ad impugnare le sentenze di prime cure. Pertanto, i relativi "atti di costituzione in appello con adesione", se interpretati come interventi adesivi ad adiuvandum, in quanto tali sono senz'altro inammissibili in quanto, per l'appunto, i comparenti sono parti processuali e non terzi (v. anche II Sezione centrale d'appello n. 130/2013).

Peraltro, analogamente alle posizioni precedentemente esaminate, anche nel caso dei comparenti Nigi, Lo Presti e Lepri questo Collegio ritiene, conformemente alle richieste del Pubblico Ministero, che nei confronti dei medesimi la sentenza di primo grado spieghi efficacia di cosa giudicata in assenza di gravame sui relativi capi.

E' poi necessario, alla luce di quanto innanzi, provvedere alla liquidazione delle spese legali a favore del ricorrente prosciolto, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis della legge n. 639/1996: norma che appunto prevede il ristoro delle spese legali da parte dell'amministrazione di appartenenza, nel caso di definitivo proscioglimento nel merito e la cui portata è stata precisata prima dall'art. 10-bis, comma 10 del D.L. n. 203/2005, conv. con legge n. 248/2005 e, da ultimo, dall'art. 17, comma 30-quinquies del D.L. n. 78/2009, conv. con L. 3.8.2009, n. 102, secondo cui: *"Le disposizioni dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 23.10.1996 n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.12.1996 n. 639, e dell'art. 18, comma 1, del d.l. 25.3.1997 n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23.5.1997 n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di*

*procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza". Tale liquidazione costituisce - in mancanza di deposito della nota-spese prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c. - esercizio di un potere discrezionale da parte del Giudice (Cassazione, 22.6.2004, n. 17936, 11.1.2002, n. 107 e 3.8.2002, n. 11654; Corte dei conti, Sezione I app., 20.4.2006, n. 96).*

Nella fattispecie, tenuto conto della natura e dello svolgimento del presente giudizio, le spese su dette vengono da questo Collegio determinate in € 3.000,00= (euro tremila/00) in favore dell'appellante sig. Matteo Renzi.

**P.Q.M.**

#### **LA CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

**Accoglie** l'appello iscritto al n. 46112 del registro di Segreteria, proposto da Matteo RENZI, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Bianchi, avverso la sentenza non definitiva della Sezione giurisdizionale Toscana n. 282/20, depositata in Segreteria il 4 agosto 2011 e la sentenza della medesima Sezione n. 227/2012, depositata in Segreteria in data 9 maggio 2012.

Dichiara inammissibile la comparsa di costituzione adesiva ex art. 66 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 proposta nell'interesse dei sigg. Luigi Nigi, Alessandro Lo Presti e Tiziano Lepri.

Dichiara l'efficacia di cosa giudicata delle sentenze di primo grado nei confronti di tutte le parti comparenti sigg. Luigi Nigi, Alessandro Lo Presti, Tiziano Lepri, Stefania Saccardi, Stefano Giorgetti, Massimo Masi, Elisa Simoni, Elisabetta Cianfanelli, Pietro Roselli e Maria Cristina Giglioli.

Spese di giudizio liquidate in favore dell'appellante sig. Matteo Renzi, in € 3.000,00.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2014.

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**f.to Cons. Mauro OREFICE f.to Pres. Martino COLELLA**

Depositata in Segreteria il 4 febbraio 2015

Il Dirigente

f.to Massimo Biagi